

All'udienza del 10 maggio 2006, avanti il Giudice del Lavoro dr.ssa Paola Malanetto, compare per parte ricorrente l'avv.to Damiani la quale esibisce copia dell'interrogatorio formale notificato a mani di soggetto al servizio del destinatario in data 22.3.06.

Nessuno è presente per parte convenuta.

L'avv.to Damiani chiede discutersi la causa richiamando le conclusioni in atti.

Il Giudice, visto l'art. 281 sexies c.p.c., udita la discussione orale della causa, al termine la decide dando lettura della sentenza e del dispositivo in udienza.

Il Giudice

Dott.ssa Paola Malanetto

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
- SEZIONE LAVORO -

nella causa iscritta al n. R.G.L. 198/06 promossa da:

Radi Miloud assistito dall'avv. Nicola

- PARTE RICORRENTE -

C O N T R O

Serv.eco. s.r.l.

- PARTE CONVENUTA CONTUMACE -

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro

pronuncia la seguente

S E N T E N Z A

Rilevato che:

- parte ricorrente deduce di avere svolto attività di lavoro subordinato per il periodo 14.6.2004 - 24.1.2005 presso la società convenuta con rapporto iniziato in nero e quindi formalizzato quale contratto a progetto a decorrere dall'1.10.2004 e interrottosì per licenziamento comminato per giusta causa con raccomandata dal 24.1.2005.

- La domanda è fondata sulla base della unitaria valutazione tanto dei documenti in atti quanto della mancata risposta al disposto interrogatorio formale.
- Parte ricorrente ha infatti prodotto contratto di lavoro a progetto (doc. 1 di parte ricorrente) sottoscritto dalla convenuta, ove si indica un inizio attività nell'ottobre 2004. L'antecedente inizio dell'attività lavorativa è comprovato dalla mancata risposta al dedotto interrogatorio formale.
- Il contratto a progetto in atti è palesemente una mera formalizzazione del rapporto, priva del contenuto proprio di cui all'articolo 61 D. Lgs. 276/2003.
- Ai fini dell'individuazione del progetto nel contratto si effettua una descrizione complessiva della generale attività di trattamento rifiuti speciali, che è l'oggetto dell'attività di impresa e non certo il "progetto specifico" o "la fase di esso" affidato al lavoratore; fatta tale generica premessa sull'oggetto sociale si indica quale compito del collaboratore l'incremento delle vendite, e poi si puntualizza che la sua particolare attività consiste in a) "bonificare i frigoriferi da motore e clorofluorocarburi (che vengono recuperati)", nonché b) "estrazione del tubo catodico dei televisori e monitor con riutilizzo del vetro separato e pulito"; è evidente come il tipo di attività dedotta in contratto sia mera prestazione di mezzi, né dal progetto è dato comprendere quale sia il legame tra l'attività sub. a) e b) e l'incremento delle vendite.
- Il contratto specifica inoltre che "il collaboratore si impegna a prestare la diligenza richiesta dalla natura dell'attività medesima", evidentemente qualificando inequivocabilmente tale prestazione quale prestazione di mezzi e senza alcuna individuazione di un "risultato", ancorchè legato ad "fase" di attività. La prestazione priva di qualsivoglia riferimento a risultato, ancorchè parziale, finisce per tradursi in mera messa a disposizione delle energie lavorative con onere di diligenza così come è caratteristico del lavoro subordinato.
- Si prevede infine un compenso fisso mensile, che altro non è che la retribuzione; la modalità oraria fissa descritta in ricorso è comprovata dalla mancata risposta al dedotto interrogatorio formale.
- La natura subordinata della prestazione è poi documentalmente comprovata anche dalla lettera di licenziamento in atti datata 24.1.2005; la missiva, espressamente intestata "oggetto: licenziamento per giusta causa", è

documentale espressione dell'esercizio di potere disciplinare che compete al datore di lavoro esclusivamente nell'ambito di un rapporto di subordinazione ed è certamente estraneo all'autonomia che deve connotare il collaboratore a progetto. La lettera specifica che il "licenziamento" sarebbe dovuto ad una assenza ingiustificata protrattasi per 4 giorni; evidente, anche sotto questo profilo, come al collaboratore a progetto non possa essere richiesta una giustificazione quotidiana delle assenze, essendo anche quest'ultimo aspetto caratteristico del lavoro subordinato e non certo di una prestazione che, ancorchè coordinata con l'attività di impresa, deve conservare significativi margini di autonomia.

- L'atto di risoluzione del rapporto evidenzia dunque documentalmente una gestione dello stesso nelle forme della subordinazione; appare corretto il richiesto inquadramento nel livello 2b, corrispondente all'operaio comune del CCNL nettezza urbana aziende private.
- Qualificato subordinato il rapporto, alla luce delle prove documentali in atti, il licenziamento disciplinare è palesemente illegittimo per mancato rispetto delle garanzie di cui all'articolo 7 legge 300/1970.
- La domanda di pagamento delle differenze retributive deve trovare accoglimento negli importi di cui agli analitici conteggi allegati al ricorso notificato, che tengono conto del percepito così come risultante dalle buste paga in atti e dalle dichiarazioni del ricorrente in sede di interrogatorio libero.
- Anche la domanda di declaratoria di illegittimità del licenziamento appare fondata; essendo invocata la tutela obbligatoria parte convenuta deve essere condannata a riassumere il ricorrente entro tre giorni ovvero risarcirgli il danno quantificato, tenuto conto della breve durata del rapporto, in 2,5 mensilità della retribuzione globale di fatto pari ad € 1.485,19 mensile, tenuto conto della tredicesima e quattordicesima mensilità previste dal contratto come indicato al capo 13 del ricorso. La richiesta di corresponsione di tfr è compatibile con l'invocata tutela obbligatoria che implica un obbligo alternativo di riassunzione o risarcimento e non una prosecuzione del rapporto.
- Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,

- accerta che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 14.6.2004 al 24.1.2005 con inquadramento nel livello 2/b ccnl nettezza urbana aziende private e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente della somma lorda di € 9.181,63 oltre rivalutazione e interessi sulla somma annualmente rivalutata dalle singole scadenze al saldo;
- dichiara l'illegittimità del licenziamento irrogato in data 24.1.2005 e per l'effetto ordina a parte convenuta di riassumere il ricorrente entro tre giorni o in mancanza di risarcirgli il danno quantificato in 2,5 mensilità della retribuzione globale di fatto (pari ad € 1.485,19) oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 25.1.2005 al saldo;
- condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite complessivamente liquidate in € 3.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso spese generali 12,5%.

Torino, li 10 maggio 2006

Il Giudice
Dott.ssa Paola MALANETTO